



**Comune di Porto Torres**

Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULL' ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE**

# INDICE

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Istituzione e finalità della Compagnia Barracellare
- Art. 2 - Adozione regolamento Comunale
- Art. 3 - Compiti e attribuzioni
- Art. 4 - Servizio antincendio e protezione civile
- Art. 5 - Competenza territoriale
- Art. 6 - Forme di collaborazione fra Comuni
- Art. 7 - Assicurazione e custodia dei beni

## **TITOLO II – ORDINAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE**

- Art. 8 - Stato giuridico
- Art. 9 - Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare
- Art. 10 – Organico e struttura
- Art. 11 – Capitano della Compagnia Barracellare
- Art. 12 – Requisiti ed attribuzioni del Capitano
- Art. 13 – Attribuzione dei gradi
- Art. 14 - Modalità di costituzione e durata della Compagnia Barracellare
- Art. 15 – Immissione in servizio
- Art. 16 - Nomina e funzioni del Segretario
- Art. 17 – Assemblee e servizi
- Art. 18 - Addestramento e controlli sanitari

## **TITOLO III – DOTAZIONI STRUTTURALI**

- Art. 19 – Uniforme e contrassegni
- Art. 20 – Mezzi e sede operativa
- Art. 21 – Uso e custodia
- Art. 22 – Uso di apparati di comunicazione VHF e telefonici

## **TITOLO IV – NORME DI COMPORTAMENTO E POTERI D'ACCERTAMENTO**

- Art. 23 – Tipologia, uso e manutenzione dell'armamento
- Art. 24 – Indirizzi operativi e direttive
- Art. 25 – Ordini di servizio
- Art. 26 – Segreto d'ufficio
- Art. 27 - Doveri e compiti dei Barracelli
- Art. 28 - Saluto
- Art. 29 – Aggiornamento professionale
- Art. 30 - Divieti
- Art. 31 – Rapporto gerarchico ed ottemperanza agli ordini
- Art. 32 – Rapporti interpersonali
- Art. 33 – Infrazioni e sanzioni disciplinari
- Art. 34 – Sospensione cautelare
- Art. 35 - Provvedimenti disciplinari verso il Capitano
- Art. 36 – Scioglimento della Compagnia Barracellare
- Art. 37 – Poteri d' accertamento

## **TITOLO V – ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA**

- Art. 38 – Entrate
- Art. 39 – Ripartizione utili
- Art. 40 – Attività Pubblico Istituzionali
- Art. 41 – Contabilità ed amministrazione
- Art. 42 – Fascicolo matricolare
- Art. 43 – Responsabilità della Compagnia
- Art. 44 – Tariffe ed indennità
- Art. 45 – Controversie
- Art. 46 – Sede legale
- Art. 47 – Norme transitorie e finali

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Istituzione e finalità della Compagnia Barracellare**

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno n.348 e conformemente a quanto disposto dall'art. 27 della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988 sull'organizzazione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari, di cui al Regio Decreto 14 luglio 1898, n.403, relativamente all'adozione da parte dei Comuni di apposito Regolamento, nell'esercizio degli specifici poteri è istituita la Compagnia Barracellare del Comune di Porto Torres.

### **Art. 2**

#### **Adozione regolamento Comunale**

1. Ai sensi del Regio Decreto n. 403 del 14 Luglio 1898, dell'art. 1 del D.P.R. n. 480 del 22 Maggio 1975, dell'art. 18 del Regio Decreto n.960 del 31 Agosto 1907, dell'art. 5 della Legge del 7 marzo 1986 n. 65, dell'art. 27 della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988, il Comune di Porto Torres adotta il presente Regolamento Comunale che disciplina l'ordinamento, le competenze e il funzionamento degli organi della Compagnia Barracellare locale.

### **Art. 3**

#### **Compiti e attribuzioni**

1. Ai sensi del R. D. 14 Luglio 1898 n° 403, dell'art. 18 del D.P.R. 616/77, dell'art. 12 del D.P.R. 19 Giugno del 1979 N° 348 e dell'art. 1 e 2 della L.R. 15 Luglio 1988 n° 25 e nell'ambito delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale di Porto Torres la Compagnia Barracellare svolge le seguenti funzioni:

- a) prevenzione e repressione dell'abigeato di cui al Regio Decreto 14 Luglio 1898 n° 404 e successive modifiche e integrazioni;
- b) prevenzione e repressione del randagismo e in generale sull'osservanza del vigente Regolamento per la tutela, detenzione e tutela degli animali dentro e fuori il centro abitato;
- c) vigilanza sull'utilizzo delle strade di proprietà comunale e dei consorzi vicinali;
- d) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dalla normativa vigente, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali.
- e) salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
- f) salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione e repressione dell'inquinamento;
- g) vigilanza dei SIC, ZPS e aree protette in genere;
- h) vigilanza del Parco Nazionale dell'Asinara dell'Area e Marina Protetta dell'Asinara secondo quanto previsto dai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di Istituzione e Regolamentazione della stessa, da definirsi tramite apposita convenzione con l'Ente Gestore;
- i) tutela della fauna e della flora in genere;

- j) collaborazione nell'attuazione dei piani di controllo delle specie di fauna selvatica aliene invasive;
- k) controllo dei litorali destinati sia alla balneazione sia all'ormeggio di imbarcazioni in genere,
- l) caccia;
- m) Vigilanza sul demanio marittimo, terrestre e fluviale;
- n) Vigilanza sulle attività di pesca in acque interne e marine;
- o) protezione civile e antincendio boschivo;
- p) soccorso d'intesa con le autorità competenti, nelle pubbliche calamità e nei disastri in caso di emergenze di protezione civile;
- q) Supporto alla Polizia Locale nella viabilità e traffico in occasione di manifestazioni e/o eventi dentro e fuori il centro abitato;
- r) Vigilanza dei plessi scolastici, compreso il supporto all'attraversamento dei pedoni durante l'inizio e la fine delle lezioni;
- s) prevenzione e repressione degli incendi così previsto dagli artt. 423, 424, 425, e 449 C.P. e art. 59 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. 18.6.1931 n° 773; e dalle altre norme previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvato con R. D. 3267/1923 e di cui alla Legge 950/1967 e 323/2000 art. 10.;
- t) salvaguardia dell'integrità del patrimonio e dei beni del Comune di Porto Torres, dentro e fuori il centro urbano, nonché dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità stabilite nella normativa regionale ;
- u) prevenzione e contrasto ad atti vandalici o reati di vario genere che creino allarme sociale o minaccino l'incolumità pubblica;
- v) svolgimento servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune;
- w) controllo sull'osservanza delle ordinanze e regolamenti comunali, in funzione della propria competenza per materia;
- x) salvaguardia delle proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
- y) svolgimento, con le dovute modalità, dei servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore, ove richiesto dal Sindaco, al Gonfalone del Comune;
- z) Collaborazione con gli organi di polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri, del Corpo Forestale Regionale, la Guardia Costiera e la Polizia Locale, previa disposizione del Sindaco per specifiche operazioni quando ne venga fatta motivata richiesta dalle autorità di cui sopra.

2. Le forme di collaborazione con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna vengono stabilite con decreto interassessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente. Per l'espletamento dei compiti sopra citati, la Compagnia Barracellare potrà avvalersi degli strumenti e mezzi tecnici e informatici più idonei (*ivi compresi i sistemi denominati "fototrappole"*), con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

La Compagnia Barracellare è tenuta a far rispettare le Ordinanze e i Regolamenti Comunali nelle materie sopracitate.

#### **Art. 4**

##### **Servizio antincendio e protezione civile**

1. Nell'ambito delle attribuzioni di protezione civile demandate dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Sindaco, la Compagnia Barracellare interviene con azioni di monitoraggio e soccorso nelle calamità, collaborando e partecipando a tutti i servizi di protezione civile.
2. Ai sensi del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Autonoma della Sardegna e del Decreto Interassessoriale 1029/89, la Compagnia Barracellare potrà collaborare con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.  
Per l'espletamento dei servizi di protezione civile e antincendio l'Amministrazione Comunale potrebbero stanziare annualmente una somma a titolo di riconoscimento.

#### **Art. 5**

##### **Competenza territoriale**

1. La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di Porto Torres.
2. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di cui agli artt., 5, 10 e 30 della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988.

#### **Art. 6**

##### **Forme di collaborazione fra Comuni**

1. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attività barracellare e per l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più Comuni, possono essere costituite tra questi, volontariamente, apposite forme di intesa, da realizzarsi con convenzione deliberata dai consigli comunali interessati, sentito il parere dei comandanti delle compagnie interessate.
2. Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale Comune.
3. Delle intese di cui sopra è data comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza.
4. Gli enti interessati possono prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni reciproche.

#### **Art. 7**

##### **Assicurazione e custodia dei beni**

1. Per i beni indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla compagnia barracellare che, a norma dell'art. 2 della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.
2. A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare la proprietà dei predetti beni.
3. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta del Comune di appartenenza della Compagnia.
4. Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della Legge 2 agosto 1967, n. 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

5. L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. 2, comma 1°, della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988.

6. Gli altri beni, pubblici e privati, non compresi nelle disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo, potranno essere affidati, ai fini della tutela ambientale, alla Compagnia Barracellare.

## **TITOLO II**

### **ORDINAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE**

#### **Art. 8**

##### **Stato giuridico**

1. Il personale appartenente alla Compagnia Barracellare, nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni e delle qualifiche funzionali, riveste le seguenti qualità:

- a) Pubblico Ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale;
- b) Polizia Amministrativa in relazione alle funzioni delegate al Comune;
- c) Polizia Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 2° e 3 del Codice p.p rivestendo a tal fine le rispettive qualifiche di:
  - Ufficiali di Polizia Giudiziaria riferita agli Ufficiali e ai Sottufficiali nella loro qualità di Responsabili del Servizio, degli addetti al coordinamento ed addetti al controllo;
  - Agenti di Polizia Giudiziaria riferita agli Appuntati e agli Agenti, nella loro qualità di operatori.
- d) Agenti di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 14 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n° 403, art. 18 del Testo Unico sugli Ufficiali ed Agenti di P. S. approvato con Regio decreto 31 agosto 1907 n° 690, e art 12 del D.P.R. 19 giugno 1979 n° 348, a tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 12 del D.P. R 19 Giugno 1979 N° 348.
- e) Funzioni di Agente della Forza Pubblica ai sensi dell'art. 14 del R.D. 403/1898. (Sent. della Suprema Corte di Cassazione Penale del Tribunale di Sassari del 26/01/2000 n° 11).

2. L'acquisizione dello status di barracello comporta la rigorosa osservanza degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988 e dal presente Regolamento Comunale, nonché delle disposizioni impartite in forza di legge.

## **Art. 9**

### **Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare**

1. Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età all'atto della presentazione della domanda;  
godimento dei diritti civili e politici;
- b) non avere subito condanne penali a pene detentive per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- c) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
- d) essere in possesso di Diploma di scuola media superiore;
- e) essere in possesso di patente di guida di categoria B;
- f) idoneità fisica;
- g) potersi validamente obbligare;
- h) non avere superato il 50° anno di età all'atto della presentazione della domanda.

2. Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

3. La carica di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale, di Giunta Comunale e di Enti partecipati dal Comune.

4. I criteri di preferenza alla nomina devono privilegiare e tener conto del lodevole servizio prestato in precedenti Compagnie Barracellari e dell'attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti da svolgere.

5. Costituiscono titoli preferenziali il possesso del Diploma di Laurea e la conoscenza di una lingua straniera.

6. Al compimento del 70° anno di età i barracelli vengono congedati. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma, gli appartenenti alla Compagnia che siano già in forza in data anteriore all'approvazione del presente Regolamento.

## **Art. 10**

### **Organico e struttura**

1. L'organico della Compagnia Barracellare di Porto Torres è composto da 25 (venticinque) componenti ed è gerarchicamente organizzato sulla base del seguente organigramma:

- capitano
- tenente
- sottotenente
- maresciallo
- sergente
- caporale
- agente

**Art. 11**  
**Capitano della Compagnia Barracellare**

1. Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano, che la rappresenta, la dirige ed è direttamente responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare.

In particolare:

- a) cura rapporti costanti con il Sindaco e/o Assessore delegato, nonché con il Dirigente Comunale incaricato della gestione del Servizio;
- b) intrattiene rapporti con la stampa previa autorizzazione da parte del Sindaco;
- c) predispone annualmente, in base alle esigenze, il programma delle spese necessarie per il corretto funzionamento delle attività ascritte alla Compagnia Barracellare;
- d) trasmette il programma di cui al punto precedente, al Sindaco e/o Assessore delegato e al Dirigente incaricato della gestione del Servizio entro il 1° dicembre di ogni anno per la predisposizione della proposta di bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno successivo;
- e) organizza il Servizio dei barracelli, di concerto con i Tenenti;
- f) ogni sei mesi provvede ad inviare al Sindaco e/o Assessore delegato, nonché con il Dirigente Comunale incaricato della gestione del Servizio, una relazione dettagliata con le ore di servizio svolte, i tipi di servizi eseguiti, le sanzioni amministrative elevate, le eventuali denunce inviate all' autorità giudiziaria e tutte quelle notizie utili all'Amministrazione Comunale per una corretta valutazione degli obiettivi raggiunti.
- g) nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, il Capitano indossa la divisa con relativi contrassegni e gradi e nei casi previsti anche l'armamento stabilito dal Prefetto di Sassari.
- h) in caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano è sostituito dall'ufficiale di grado superiore e, se di pari grado, da quello con maggiore anzianità di grado e, in caso di pari anzianità di grado, da quello di maggiore età. Ricopre il ruolo di Vice Comandante l'ufficiale riconosciuto sulla base del comma precedente.

**Art. 12**  
**Requisiti ed attribuzioni del Capitano**

1. Oltre a quelli previsti al precedente articolo 10, per essere nominato Capitano sono necessari i seguenti requisiti:

- a) Diploma di scuola media superiore;
- b) aver compiuto il 25° anno di età e non avere superato il 65° anno di età;
- c) aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno dieci anni con il grado di ufficiale;
- d) possedere documentata esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare;
- e) essere documentato sulla legislazione in materia di polizia rurale, salvaguardia ambientale, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.

2. Si potrà prescindere dal requisito di cui ai punti a) b) *(solo con riferimento al superamento del 65° anno di età)* c) e) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di Sottufficiale o Ufficiale nella Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri o abbia già svolto la funzione di Capitano di una Compagnia Barracellare.

Non sarà possibile ricoprire la carica di Capitano ai barracelli ai quali la Giunta Comunale o il Capitano abbiano applicato provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni.



**Art. 13**  
**Attribuzione dei gradi**

1. Gli ufficiali e i sottufficiali nel numero indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale sono eletti a maggioranza, con scrutinio segreto e indicando una sola preferenza, da tutti i barracelli in un'adunanza presieduta dal Sindaco e con l'assistenza del Segretario Comunale che verifica il corretto svolgimento delle votazioni, redigendo il relativo verbale.

2. Possono concorrere alla nomina di Ufficiale tutti i barracelli in possesso degli stessi requisiti necessari per la nomina del Capitano e che non abbiano subito procedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni.

3. In prima convocazione la votazione è valida con la partecipazione di 2/3 degli aventi diritto; mentre in seconda convocazione è richiesta la partecipazione di 1/3 degli aventi diritto.

L'attribuzione dei seguenti gradi di agente scelto, caporale e sergente, avviene con Delibera della Giunta Comunale su conforme proposta del Capitano:

- a) Agente scelto, almeno 1 anno di servizio senza demerito
- b) Caporale, almeno 2 anni di servizio senza demerito
- c) Sergente, almeno 3 anni di servizio senza demerito

È facoltà del Comandante proporre o meno alla Giunta Comunale l'attribuzione dei gradi sopra elencati.

**Art. 14**  
**Modalità di costituzione e durata della Compagnia Barracellare**

1. In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio Comunale provvede a designare il Capitano.

2. La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura di Sassari, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

3. Avvenuta la comunicazione prevista al precedente comma il Sindaco provvede alla nomina formale del Capitano il quale presterà giuramento nelle forme e le modalità previste dalle vigenti Leggi in materia.

4. Nei 30 giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale predispone, d'intesa con il Capitano, l'elenco del personale che farà parte della Compagnia Barracellare e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale che, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuno degli aspiranti ne delibera la costituzione.

5. Il Sindaco informa la cittadinanza, con adeguata forma di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.

6. Le compagnie barracellari sono costituite nel periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre, durano in carica tre anni e si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Consiglio Comunale. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Consiglio Comunale e dalla compagnia, può essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova compagnia.

7. Nel caso in cui la compagnia venga confermata per il successivo triennio, il nuovo capitano dovrà essere designato dal Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite ai precedenti commi 1°, 2° e 3°, sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

8. Nel caso in cui la Compagnia non venga riconfermata, secondo le modalità previste dal comma 6°, il Sindaco, con avviso pubblico, informa la popolazione che è aperto il termine per la presentazione delle domande per la nomina a Capitano e componente la nuova Compagnia.

#### **Art. 15** **Immissione in servizio**

1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte del Prefetto di Sassari, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 e al successivo superamento con esito positivo della visita con il medico del lavoro competente.
2. In difetto, la nomina a barracello è priva di effetto.
3. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.
4. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la Compagnia Barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.
6. I componenti della Compagnia Barracellare deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati dalla suddetta legge e durano in carica fino al completamento del triennio.

#### **Art. 16** **Nomina e funzioni del segretario**

1. Per l'espletamento delle funzioni contabili la Compagnia Barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla Giunta Comunale su proposta della Compagnia Barracellare e scelto fra il personale in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore.
  2. Qualora nessuno fra il personale della Compagnia Barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario potrà essere designato fra persone esterne.
  3. Al segretario che assiste alle riunioni della Compagnia Barracellare redigendone i relativi verbali è affidata, in particolare, la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità giuridica della loro corretta compilazione e custodia.
  4. Il segretario svolge le funzioni di cui al presente articolo solo ed esclusivamente negli uffici a lui preposti dalla Compagnia Barracellare e gli è consentito, solo in caso di verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale e su autorizzazione scritta del Comandante, può portare computer, documenti, atti o registri al di fuori dei locali succitati.
  5. Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute riferite all'ordinaria amministrazione.
  6. Nessun pagamento può essere eseguito dal segretario con il fondo di cassa senza l'autorizzazione scritta del Capitano.
1. Per l'acquisto di beni e servizi fuori soglia, il segretario, su disposizione del Capitano, provvede a richiedere almeno tre preventivi.

8. Tutti i bandi di gara vengono affissi, oltre che nell'albo pretorio del Comune di Porto Torres anche nei locali della Compagnia Barracellare.
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al Regolamento Comunale in materia di acquisto di beni e servizi.
10. Il segretario presenterà un rendiconto mensile corredato dai documenti giustificativi di ciascuna spesa e dalle corrispondenti quietanze.
11. Il segretario oltre ai registri bollettari ed altri modelli relativi alle singole partite, dovrà tenere sempre aggiornato il libro cassa nel quale saranno giornalmente registrati in ordine cronologico tutti i pagamenti effettuati.
12. Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dal Capitano.
13. La misura del compenso spettante al segretario determinata nel provvedimento di nomina, è commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia.
14. Il segretario è tenuto a osservare un orario d'ufficio che sarà definito dal Capitano e comunicato al Sindaco. Nei casi in cui il Segretario si rifiutasse di ottemperare alle disposizioni del Capitano, quest'ultimo oltre ad adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 32, potrà, in via d'urgenza, nominarne uno pro-tempore per una durata non superiore ai sei mesi, dandone immediata comunicazione al Sindaco.

#### **Art. 17** **Assemblee e Servizi**

1. La Compagnia Barracellare si riunisce almeno una volta all'anno, l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno è affisso presso il Comando almeno dieci giorni prima dell'assemblea.
2. I barracelli che siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari nell'ultimo anno, non abbiano svolto le visite mediche o le prove di tiro, non abbiano svolto le ore di servizio obbligatorie annuali per il rispettivo grado e non prestino comunque servizio per un periodo superiore ai trenta giorni consecutivi senza averne comunicato motivata giustificazione al Capitano, non hanno diritto di partecipazione alle assemblee.
3. L'assemblea si svolge in prima convocazione ed eventualmente in seconda, quest'ultima deve tenersi in un intervallo temporale compreso tra il giorno successivo ed il trentesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione, indipendentemente dal fatto che il giorno stabilito per la seconda convocazione sia o non sia fissato nell'avviso della prima convocazione dell'assemblea. È ammesso il voto di delega, ogni barracello potrà ricevere non più di due deleghe.
4. Nel rispetto delle procedure del presente articolo, il segretario è tenuto a verbalizzare e protocollare copia dell'atto di convocazione dell'assemblea e ad affiggerne copia nella bacheca delle disposizioni di servizio presenti in Comando. Copia della convocazione e dell'ordine del giorno dell'assemblea è inviata per conoscenza al Sindaco, all'Assessore delegato e al Dirigente Comunale del servizio.
5. Il verbale delle assemblee è redatto dal segretario o da un barracello appositamente incaricato dal Capitano che provvede a registrare i partecipanti ed annotare tutti gli interventi. A conclusione dei lavori la bozza del verbale è sottoposta ad approvazione dell'assemblea.
5. Copia conforme all'originale del verbale dell'assemblea è notificata al Sindaco, all'Assessore delegato e al Dirigente Comunale del servizio entro quindici giorni dal termine dell'assemblea.
6. La Compagnia Barracellare si riunisce su richiesta del Sindaco ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei barracelli.
7. Giorni e orario dei servizi sono stabiliti dal Comandante.

8. Al fine di garantire la piena efficienza dei servizi ogni Barracello dovrà assicurare obbligatoriamente almeno due servizi alla settimana.

#### **Art. 18**

#### **Addestramento e controlli sanitari**

1. I barracelli sono obbligati all'addestramento al tiro presso il Tiro a Segno Nazionale così come previsto per gli appartenenti alle polizie locali in base all'art. 6, 3° comma, del D.M. n. 145 del 04/03/1987 recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza", con riferimento alla legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986, sull'ordinamento della polizia municipale.

2. Tutti i barracelli in organico sono sottoposti a visita medica del lavoro volta a certificare l'attitudine a svolgere le funzioni di barracello (addetto al servizio di polizia locale) compreso il servizio antincendio.

3. Le prove di tiro e le visite mediche devono essere svolte sulla base di disposizioni impartite dal Comandante.

### **TITOLO III**

#### **DOTAZIONI STRUTTURALI**

#### **Art. 19**

#### **Uniforme e contrassegni**

1. Le uniformi indossate dai barracelli durante il servizio devono essere conformi a quelle stabilite dal Disciplinare delle divise e segni distintivi di riconoscimento e di grado approvato dalla Regione Sardegna e allegato al presente Regolamento.

2. Per tutte le finalità istituzionali la Compagnia Barracellare utilizza lo stemma e la dicitura dell'ente di appartenenza del Comune di Porto Torres.

5. Sulle portiere degli automezzi di servizio è affissa la scritta "**BARRACELLI**", le auto sono dotate di lampeggiante blu, sirena bitonale e paletta segnaletica conforme alle disposizioni del Codice della Strada.

6. È assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme nonché indossare parti di vestiario od altri indumenti visibili non contemplati nel presente Regolamento, i capelli per le persone di sesso femminile devono essere raccolti, mentre per quelli di sesso maschile conformi all'uniforme.

7. E' vietato portare l'uniforme fuori dall'orario di servizio, salvo che per cerimonie o riunioni ufficiali; in tal caso i barracelli sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

8. L'uniforme resta di proprietà della Compagnia Barracellare, questa deve essere riconsegnata alla stessa qualora il barracello cessi dal servizio per qualsiasi motivo.

9. Ogni parte di vestiario deteriorata per motivi di servizio sono sostituite a spese della Compagnia Barracellare.

## **Art. 20**

### **Mezzi e sede operativa**

1. Il Comune di Porto Torres, provvede alla creazione di un apposito capitolo in bilancio volto a garantire l'espletamento dei compiti istituzionali, fornire i mezzi e le attrezzature, la strumentazione informatica e software, il carburante, la manutenzione e l'assicurazione dei mezzi, la cura e manutenzione della sede operativa comprese tutte le utenze.
2. I barracelli muniti della prescritta patente di guida, devono condurre i mezzi assegnati al loro servizio, dopo aver conseguito la patente di servizio.

## **Art. 21**

### **Uso e custodia**

1. Gli automezzi sono usati per ragioni di servizio. E' vietato apportare manomissioni agli automezzi, o permettere la guida o l'uso e il trasporto sugli stessi di persone estranee.
2. Ogni automezzo è corredato di un registro di servizio sul quale sono riportati giornalmente, l'itinerario, la percorrenza chilometrica, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante e di lubrificazione.
3. I lavori di manutenzione e riparazione che si rendessero necessari dovranno essere segnalati al Comandante il quale, si rivolgerà alle ditte aggiudicatarie indicate dal servizio comunale competente.
4. Spetta ai barracelli assegnatari degli automezzi curarne la custodia e la normale manutenzione.

## **Art. 22**

### **Uso di apparati di comunicazione VHF e telefonici**

1. I mezzi di comunicazione in dotazione devono rispondere a caratteristiche tecniche, che ne permettano l'utilizzazione anche in relazione alle attività di soccorso e di protezione civile.
2. Gli apparati di comunicazione devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.
3. Il Barracello, a cui è assegnato l'apparato, risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati.

**TITOLO IV**  
**NORME DI COMPORTAMENTO E POTERI D'ACCERTAMENTO**

**Art. 23**

**Tipologia, uso e manutenzione dell'armamento**

1. Il personale appartenente alla Compagnia Barracellare, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, è dotato per lo svolgimento delle proprie funzioni dell'armamento indicato nella Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988 e successive modifiche.
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione, con il relativo munizionamento deve essere comunicato al Prefetto, così come le sue successive modificazioni.
3. Nell'espletamento delle loro funzioni i Barracelli devono essere obbligatoriamente armati,
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle stabilite per legge.
5. Il personale di norma opera non armato solo nei seguenti casi:
  - a) specifiche operazioni e servizi per le quali il Comandante ritenga sussistere ragioni di opportunità, in assenza di esigenze di difesa personale;
  - b) servizi di rappresentanza.
6. Ogni Barracello è tenuto alla custodia e buona manutenzione della propria arma.
7. Il personale è tenuto a fare immediatamente rapporto ai propri superiori gerarchici nel caso di uso delle armi.
8. Durante i servizi i barracelli saranno altresì dotati di spray al peperoncino conforme al Decreto Ministeriale 103/2011.

**Art. 24**

**Indirizzi operativi e direttive**

1. Il Comandante, con la collaborazione dei Tenenti, fissa gli obiettivi in merito ai campi di intervento della Compagnia Barracellare e stabilisce, nel contempo, le priorità operative sempre in linea con l'attuale Regolamento.
2. L'impiego della Compagnia deve essere indirizzato al pieno raggiungimento dei compiti istituzionali affidati.
3. I Tenenti responsabili dei vari Settori competenti esercitano il controllo sull'operato dei Sottotenenti e dei Sottufficiali o barracelli impiegati.
4. L'Ufficiale (Sottotenente) responsabile di un Settore riferisce al Tenente di riferimento, con relazione trimestrale circa i risultati del servizio, in relazione alle direttive ricevute.

**Art. 25**

**Ordini di servizio**

1. Il servizio dei barracelli è preventivamente determinato dal Capitano.
2. L'Ordine di servizio deve essere rispettato, salvo casi di forza maggiore o casi imprevedibili e contingenti. Ogni variazione deve essere segnalata tempestivamente all'Ufficiale reperibile. Ogni eventuale variazione dell'ordine di servizio deve essere controfirmata dall'Ufficiale reperibile.
3. E' fatto obbligo a tutti i barracelli di compilare il rapporto di servizio e di fare rapporto di qualunque circostanza, venutasi a sapere anche fuori dell'orario di servizio come stabilito dal Regio Decreto n. 403 del 14 Luglio 1898.

4. Il Capitano e i Tenenti, su delega del Capitano, formano le pattuglie, le coordinano e possono anche richiamare in caso di bisogno quel numero di barracelli reperibili che gli occorrono per operazioni o servizi straordinari.
5. Nell'indicazione dei capi pattuglia il Capitano rispetta il seguente ordine:
  - a) grado ricoperto;
  - b) anzianità di servizio
  - c) maggiore età anagrafica.
6. Il Capitano e i Tenenti vigilano sull'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante turni di ispezione.

#### **Art. 26** **Segreto d'ufficio**

1. I barracelli hanno il dovere di osservare il segreto d'ufficio, anche con i colleghi, in relazione ai contenuti delle attività espletate e ad ogni informazione acquisita per ragioni d'ufficio.
2. E' fatto divieto di fornire a chiunque informazioni sulla redazione di atti, esposti e/o ricorsi concernenti le materie di competenza, notizie sulla vita privata dei colleghi, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

#### **Art. 27** **Doveri e compiti dei barracelli**

1. In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti ad esso assegnati, i barracelli devono agire con serietà e senso di responsabilità, attenersi a principi di imparzialità e di fermezza nell'espletamento delle proprie funzioni di Polizia Locale e Rurale, astenendosi da comportamenti tali da arrecare pregiudizio all'istituzione pubblica che rappresentano.
2. La condotta dei barracelli deve essere sempre ispirata dalla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
3. I barracelli devono mantenere, anche fuori servizio una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.
4. Le relazioni esterne sono gestite dal solo Comandante ed eventualmente, se incaricati, dagli ufficiali e/o sottufficiali.

#### **Art. 28** **Saluto**

1. Il saluto ufficiale è una forma di cortesia a cui è tenuto il personale che indossa l'uniforme.
2. Il personale in uniforme esegue il saluto portando la mano destra all'altezza della visiera. Esso è dovuto:
  - a) ai cittadini ai quali ci si rivolge;
  - b) alla bandiera nazionale;
  - c) al gonfalone della città;
  - d) alla bandiera dei Barracelli;

- e) al Sig. Sindaco, ai Sigg. Assessori e Consiglieri Comunali;
- f) al Segretario Generale e al Direttore Generale del Comune di Porto Torres;
- g) ai cortei funebri;

E' dispensato dal saluto:

- a) Il personale impegnato in attività di supporto per viabilità e traffico;
- b) Il personale impegnato nella guida di mezzi di servizio;
- c) Il personale impegnato in servizi di rappresentanza al gonfalone o alla bandiera;

## **Art. 29**

### **Aggiornamento professionale**

1. Il personale partecipa ai corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione professionale, programmati dall'Amministrazione Comunale e dal Comandante.
2. Il personale ha il dovere di partecipare con profitto ai corsi organizzati dall'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare le proprie competenze, e contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi.
3. Annualmente il Comandante propone al Sindaco il piano dei programmi di aggiornamento di carattere specialistico per essere finanziati tramite il capitolo di bilancio destinato alla Compagnia Barracellare.

## **Art. 30**

### **Divieti**

I. A tutti i barracelli è fatto divieto assoluto di:

- a) abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
- b) occuparsi, durante il servizio, di attività estranee ai compiti d'Ufficio;
- c) accettare o chiedere compensi, regali o servizi gratuiti da privati o da Enti, a qualsiasi titolo;
- d) rilasciare ad organi d'informazione pubbliche dichiarazioni relative alle attività di servizio se non previa autorizzazione del Comandante;
- e) rilasciare agli organi di informazione notizie circa questioni interne alla Compagnia Barracellare per non pregiudicare l'immagine del "corpo";
- f) allontanarsi dal luogo di servizio assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente gli ufficiali o il sottufficiale sovraordinato;
- g) usare i mezzi e le apparecchiature avute in dotazione dal Comune di Porto Torres per motivi non inerenti il servizio;
- h) usare il telefono di servizio per motivi esterni al servizio stesso;
- i) pronunciare in pubblico, durante il servizio, considerazioni sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione Pubblica;
- j) mantenere, se non per esigenze di servizio, relazioni con persone pregiudicate ovvero con persone dedite ad attività immorali o illecite;
- k) lasciare l'arma incustodita.



### **Art. 31**

#### **Rapporto gerarchico e ottemperanza agli ordini**

1. I barracelli debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite dal Comandante, dagli Ufficiali e Sottufficiali.
2. Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le circostanze impedissero di chiedere delucidazioni a chi lo ha impartito, spetterà al capo pattuglia, decidere in proposito.
3. Qualora il barracello ritenesse l'ordine contrario alle norme di servizio, lo stesso potrà chiedere che l'ordine gli venga confermato dall'Ufficiale reperibile.
4. Il barracello non deve eseguire l'ordine quando lo stesso preveda comportamenti in violazione al codice penale.
5. I barracelli hanno l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, con il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti in perfetto ordine.
6. A tal fine il barracello deve accertarsi dell'orario e delle modalità di servizio da svolgere.

### **Art. 32**

#### **Rapporti interpersonali**

1. I barracelli sono tenuti a tenere una condotta corretta nei confronti dei superiori e dei colleghi, evitando atteggiamenti che possano screditare o pregiudicare l'autorità e il prestigio.
2. Nel caso in cui l'azione del singolo non possa essere risolutiva, i barracelli devono fornire la massima collaborazione e intervenire per l'assolvimento delle funzioni istituzionali.
3. Il Capitano e i Tenenti svolgono compiti di coordinamento e controllo del personale subordinato e hanno il dovere di dirigere l'impiego tecnico operativo, assicurando con adeguate istruzioni il buon andamento del servizio e di verificare le eventuali infrazioni disciplinari.
4. È fatto obbligo agli Ufficiali e i Sottufficiali di segnalare al Comandante, tramite appositi modelli, tutte le infrazioni significative al presente regolamento per l'attivazione dei procedimenti disciplinari che verranno riportati nell'apposito registro.

### **Art. 33**

#### **Infrazioni e sanzioni disciplinari**

1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari
  - a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
  - b) sanzioni pecuniarie;
  - c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
  - d) l'esclusione dalla Compagnia con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili.
2. L'ammonizione è fatta verbalmente o per iscritto dal Capitano, può essere proposta dagli ufficiali e dai graduati al Capitano.
3. La sanzione pecuniaria, da € 150,00 a € 500,00 è inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso e per tutte le infrazioni disciplinari al presente regolamento per cui il Capitano ritenga opportuno applicarla. L'importo della sanzione è determinato dal Capitano.

4. La sospensione dai servizi è applicata, nel limite del sei mesi dal Capitano, oltre tale termine delibera la Giunta Comunale.

5. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sette mesi e si applica nei seguenti casi:

- a) per offesa dei superiori (in servizio e fuori);
- b) per non aver ottemperato agli ordini del Capitano o dei superiori gerarchici;
- c) per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati;
- d) per non aver ottemperato agli ordini di servizio;
- e) per violazione del segreto d'ufficio;
- f) non aver ottemperato a quanto disposto nell'ordine di servizio;
- g) usare il telefono di servizio per motivi esterni al servizio stesso;
- h) pronunciare in pubblico, durante il servizio, considerazioni sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione Comunale in genere;
- i) mantenere, se non per esigenze di servizio, relazioni con persone pregiudicate ovvero con persone dedite ad attività immorali o illecite;
- j) in tutti i casi in cui le infrazioni siano giudicate particolarmente gravi dal Capitano, l'esclusione è adottata dalla Giunta Comunale su proposta del Capitano e si applica nei seguenti casi:
  - i. non aver garantito i servizi minimi;
  - ii. rifiuto a sottoporsi a visita medica del lavoro e alle prove di tiro;
  - iii. volontario abbandono dai servizi;
  - iv. dopo la seconda sospensione;
  - v. per il rilascio di comunicati o informazioni agli organi di stampa riguardanti attività o questioni interne alla Compagnia Barracellare;
  - vi. abuso a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
  - vii. occuparsi, durante il servizio, di attività estranee ai compiti d'Ufficio;
  - viii. aver leso, con comportamenti, scritti o parole l'immagine del corpo, del Capitano, del Sindaco o dell'Amministrazione Comunale;
  - ix. utilizzo improprio dell'arma da fuoco e delle manette;
  - x. lasciare l'arma incustodita;
  - xi. in tutti i casi in cui le infrazioni siano giudicate particolarmente gravi dal Capitano.

6. L'avvio degli atti per l'esclusione comporta l'immediata sospensione cautelare dai servizi, questa cessa in caso di non accoglimento del provvedimento di esclusione da parte della Giunta Comunale.

7. L'interessato potrà inviare scritti difensivi al Capitano entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni formali tramite raccomandata A/R.

8. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

9. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del 1° comma del presente articolo, ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

**Art. 34**  
**Sospensione cautelare**

1. I barracelli sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sono sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento del Capitano e revocato se nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.
2. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei suoi confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

**Art. 35**  
**Provvedimenti disciplinari verso il Capitano**

1. Il Capitano che commetta le infrazioni di cui alla Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988 e del presente Regolamento Comunale può essere sospeso e nei casi più gravi revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.
2. La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

**Art. 36**  
**Scioglimento della Compagnia Barracellare**

1. Lo scioglimento delle Compagnia Barracellare è decretato dal Consiglio Comunale, e in caso di inerzia ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 23 ottobre' 1978, n. 62, qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento.

**Art. 37**  
**Poteri di accertamento**

1. Nelle materie di competenza della Regione Sardegna, indicate al precedente articolo 2, il Capitano e gli Ufficiali possono procedere all'accertamento e contestazione delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
2. Nelle materie di non esclusiva competenza della Regione Sardegna anche i sottufficiali e gli agenti possono procedere all'accertamento e contestazione delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
3. I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni debbono essere muniti di un apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal sindaco.
4. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

**TITOLO V**  
**ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA**

**Art. 38**  
**Entrate**

1. La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia.
2. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare.
3. Le entrate della Compagnia Barracellare sono costituite:
  - a) utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli artt, 44, 45, 46 e 47 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403;
  - b) dai diritti di assicurazione ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988;
  - c) contributi finanziari erogati ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988 mediante il quale l'Assessorato Regionale competente dispone l'erogazione con decreto, a seguito della dichiarazione del Sindaco di regolare funzionamento della compagnia nonché dell'avvenuta presentazione dei rendiconti debitamente deliberati e approvati relativi a due semestri precedenti;
  - d) sanzioni amministrative applicate sulla base di ordinanze e regolamenti comunali;
  - e) compensi per la vigilanza dei beni di proprietà del Comune di Porto Torres (*stabiliti tramite apposita convenzione*);
  - f) compensi per la custodia e vigilanza su beni pubblici, siti fuori dalla cinta urbana o dentro, solo in possesso di regolare polizza assicurativa;
  - g) utili ricavati dai sequestri amministrativi in genere;
  - h) contributi messi in bilancio annualmente dal Comune di Porto Torres;
  - i) contributi per la Campagna Antincendio;
  - j) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
  - k) ogni altro introito consentito a norma delle leggi vigenti.
4. La vigilanza e i beni pubblici da custodire potranno essere affidati alla Compagnia Barracellare con modalità, procedure e oneri che saranno stabiliti da apposita convenzione.
5. Le funzioni di tesoreria della compagnia sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'ente di appartenenza.
6. Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario.
7. Il 30 giugno ed al 31 Dicembre di ogni anno la Compagnia Barracellare è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale.
8. Copia dei rendiconti deve essere trasmessa, a cura del Comune di Porto Torres, all'Assessorato Regionale competente in materia di Polizia Locale.
9. Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare, anche tramite il Dirigente del settore cui la Compagnia Barracellare appartiene e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

### **Art. 39** **Ripartizione utili**

1. Le modalità di ripartizione degli utili sono commisurate al grado ricoperto e alla responsabilità corrispondente, nonché alla quantità e qualità del servizio prestato.
2. Sul totale degli utili devono essere detratte le seguenti indennità percentuali connesse al grado ricoperto:
  - a) Capitano 5% ;
  - b) Tenente 2,5% al raggiungimento delle 700 ore di servizio;
  - c) Sottotenenti 1,5% al raggiungimento delle 600 ore di servizio;
  - d) Brigadieri 1% al raggiungimento delle 500 ore di servizio.
3. Al barracello che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato servizio non compete alcun utile. In particolar modo chi non presenterà almeno 400 ore di servizio all'anno non percepirà alcun compenso. Ci si potrà esimere dai servizi nei casi di forza maggiore debitamente documentati.
4. I Barracelli che, senza giustificato motivo, non garantiranno i servizi minimi, perderanno il diritto al relativo compenso maturato, non potranno partecipare alle assemblee e il Capitano è tenuto a richiederne l'espulsione dalla Compagnia Barracellare; la Giunta Comunale provvederà alla loro espulsione dalla Compagnia Barracellare entro trenta giorni dalla richiesta del Capitano
5. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia Barracellare e approvati dalla Giunta Comunale.
6. Sono ammesse esclusivamente sul predetto fondo anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia Barracellare, nella misura non eccedente il 30% della dotazione.
7. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 45, 3° comma. del presente Regolamento prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla compagnia e approvati dalla giunta comunale.
8. Prima di procedere alla ripartizione degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:
  - a) gli emolumenti dovuti al segretario;
  - b) le spese per liti, perizie e di amministrazione;
  - c) le spese per le visite mediche annuali;
  - d) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.
8. Al ricevimento degli utili ogni barracello riceve una certificazione a firma congiunta del Capitano e del segretario che attesti le ore di servizio svolte e gli utili percepiti.

### **Art. 40** **Attività Pubblico Istituzionali**

1. Per l'espletamento delle attività Pubblico-Istituzionali di polizia rurale l'Amministrazione Comunale istituirà nel suo bilancio generale un apposito capitolo di spesa utile a garantire il corretto svolgimento dei servizi istituzionali su una base delle risorse di bilancio.
2. Le risorse economiche sono vincolate al raggiungimento di precisi obiettivi, nonché ai risultati ottenuti in termini di prevenzione e repressione.

**Art. 41**  
**Contabilità e amministrazione**

1. La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia Barracellare.

2. La gestione finanziaria e amministrativa è documentata con la tenuta, dei seguenti registri:

- a) registro del personale con l'indicazione delle pattuglie;
- b) registro degli inquinamenti e dei rifiuti;
- c) registro delle assemblee barracellari;
- d) registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
- e) registro delle denunce penali;
- f) registro dei sequestri penali;
- g) registro delle notifiche;
- h) registro giornale di cassa;
- i) registro delle sanzioni amministrative;
- j) registro dei sequestri amministrativi;
- k) registro della corrispondenza in entrata ed in uscita;
- l) registro dei beni della Compagnia Barracellare;
- m) registro dei provvedimenti disciplinari;
- n) cartelle matricolari dei barracelli;
- o) registro delle armi di servizio;
- p) registro degli utili ripartiti tra i singoli barracelli.

3. La tenuta dei registri, compilati in modo da non poter essere manomessi o contraffatti, è a cura del personale appositamente incaricato dal Comandante.

4. I registri una volta numerati in tutte le pagine, sono verificati e vistati dal Sindaco.

**Art. 42**  
**Fascicolo matricolare**

1. Per ogni barracello a cura della Compagnia Barracellare è istituito e custodito un fascicolo matricolare in cui vengono annotati e collezionati atti relative al servizio, quali: foto, generalità, residenza, auto private usate per servizio, corsi frequentati, specializzazioni conseguite, decreto di nomina, incarichi svolti, sanzioni ed annotazioni disciplinari, riconoscimenti, vestizioni e materiale assegnato, varie.

2. Il fascicolo matricolare è conservato per cinque anni dalla cessazione dal servizio a qualunque titolo. sia avvenuta.

3. Quanto sopra può essere realizzato su supporto informatico purché ne sia salvaguardata la riservatezza.

**Art. 43**  
**Responsabilità della compagnia**

1. La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

2. La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

3. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un *fondo di garanzia*, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate.

4. Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 del 3° comma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della compagnia.

#### **Art. 44**

#### **Tariffe e indennità**

1. La Giunta Comunale fissa le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla compagnia, nonché le indennità per il risarcimento dei danni.

2. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403.

#### **Art. 45**

#### **Controversie**

1. Le controversie fra il segretario e la compagnia e fra i componenti la compagnia per la ripartizione degli utili, possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

#### **Art. 46**

#### **Sede Legale**

1. La Compagnia Barracellare ha sede legale presso il Comune di Porto Torres in Piazza Walter Frau, n° 1.

#### **Art. 47**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato, il presente Regolamento rinvia alla normativa vigente in materia di Polizia Locale, Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento ed a decorrere dalla data in cui acquisterà efficacia, verrà costituita la nuova Compagnia secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, nelle more della costituzione della nuova Compagnia resterà in carica l'attuale Compagnia Barracellare.

3. Copia del presente regolamento e delle sue modifiche ed integrazioni nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modifiche della Compagnia Barracellare, sono trasmessi all'Assessore Regionale competente in materia entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.

>>>\*\*\*<<<